



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

Via Valle, 4
27010 Valle Salimbene
e-mail protocollo@comune.vallesalimbene.pv.it
PEC staff@pec.vallesalimbene.org

Tel. 0382485036
Fax. 0382587081
C.F.00466530185

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 4.10.2024

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha inteso regolamentare l'uso dei parchi gioco Comunali destinati alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza, in particolare allo svago e ai giochi dei bambini, con l'approvazione del relativo Regolamento;

RITENUTO doveroso garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire di tali spazi pubblici, assicurando la massima vivibilità e sicurezza, nonché garantire il rispetto della quiete pubblica negli orari di riposo serale;

RITENUTO doveroso, pertanto, adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione dei parchi e delle aree attrezzate, soprattutto da parte dei bambini, disponendo l'istituzione di orari di accesso nonché di regole comportamentali esplicitate nel Regolamento;

VISTO il Regolamento Comunale dei Parchi Gioco approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30.7.2024 e, nello specifico, l'art. 2;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 2000 recante "Testo Unico degli Enti Locali", con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;

ORDINA

L'orario di accesso al Parco Pubblico Comunale di Via Strada Bassa e al parco giochi inclusivo "Falcone e Borsellino" in via Giovanni XXIII è il seguente

Periodo Estivo (01 aprile - 30 settembre)

dalle 7 alle 22

Periodo Invernale (dal 01 ottobre al 31 marzo)

dalle 8 alle 20

DISPONE

L'osservanza di tutte le norme previste nel succitato Regolamento rinvenibile sul sito ufficiale dell'Ente al link

<https://www.comune.vallesalimbene.pv.it/it-it/amministrazione/regolamenti/lavori-pubblici-e-ambiente>

Salvo eventuali responsabilità penali ed il diritto al risarcimento del danno, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le procedure di cui alla legge 24/11/1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

È ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire al Sindaco documenti e scritti difensivi e chiedere allo stesso di essere sentito.

Si dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione

all'Albo Pretorio del Comune di Valle Salimbene e sul sito internet istituzionale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale di competenza.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza:

- Al Comando Polizia Municipale di Valle Salimbene e di Linarolo;
- Alla Giunta Comunale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Belgioioso

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Della Lombardia , ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Valle Salimbene. 4.10.2024

II SINDACO
Ing. Matteo CANATO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Valle Salimbene ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.